

L'importo per il quale sono chiesti il titolo o i titoli non può essere superiore al quantitativo corrispondente utilizzando il tasso fissato in anticipo conformemente al paragrafo 1, primo comma, indicato nel bando di gara. Non viene tenuto conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di titoli.

5. Salvo caso di forza maggiore, entro i quarantaquattro giorni successivi al termine di presentazione delle offerte, il richiedente trasmette all'organismo emittente mediante lettera o telecomunicazione scritta, che deve pervenire all'organismo emittente al più tardi alla data di scadenza del termine di quarantaquattro giorni, le seguenti informazioni:

- a) di essere stato dichiarato aggiudicatario;
- b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario;
- c) di non avere partecipato alla gara;
- d) di non essere in grado di conoscere il risultato della gara entro tale termine, per motivi a lui non imputabili.

6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo che precede il rilascio previsto per le domande di titolo di restituzione, è stato adottato un provvedimento di sospensione del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, secondo comma.

Nessun provvedimento particolare, successivo alla scadenza di detto periodo, può impedire il rilascio di uno o più titoli per la gara di cui trattasi, purché il richiedente abbia rispettato le condizioni seguenti:

- a) aver presentato i documenti idonei a giustificare le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma;
- b) aver fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario;
- c) aver presentato il contratto; ovvero
- d) qualora sia stata giustificata l'assenza del contratto, aver presentato la documentazione comprovante gli impegni assunti con le controparti, compresa la conferma, rilasciata dalla sua banca, dell'apertura di un credito documentale irrevocabile, concesso dall'istituzione finanziaria dell'acquirente e relativo alla fornitura convenuta;
- e) aver costituito la cauzione prescritta per il rilascio del titolo.

Il titolo o i titoli sono rilasciati soltanto per il paese di cui al paragrafo 3, primo comma, primo trattino. Essi recano l'indicazione della gara.

L'importo totale per il quale sono rilasciati i titoli è pari al quantitativo totale corrispondente utilizzando il tasso fissato in anticipo conformemente al paragrafo 1, primo comma, e per il quale il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario e ha presentato il contratto o la documentazione di cui alla lettera d); tale importo non può essere superiore all'importo richiesto.

In deroga all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, primo e secondo comma, il titolo di restituzione rilasciato alle condizioni di cui al presente articolo è valido a decorrere dal giorno del suo rilascio a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Il titolo di restituzione è valido al più tardi fino alla fine dell'ottavo mese successivo a quello del suo rilascio o fino al 30 settembre di ogni anno se questo giorno precede detto termine. I tassi fissati in anticipo sono in tal caso validi fino all'ultimo giorno di validità del titolo.

Non possono essere rilasciati titoli per gli importi corrispondenti ai quantitativi per i quali il richiedente non è stato dichiarato aggiudicatario o non ha rispettato una delle condizioni indicate al secondo comma, lettere a), b), c) ed e) o, se del caso, al secondo comma, lettere a), b), d) ed e).

Il titolare del titolo o dei titoli è responsabile in via principale del rimborso di eventuali restituzioni indebitamente percepite qualora si constati che il titolo o i titoli sono stati rilasciati in base ad un contratto o a uno degli impegni previsti alla lettera d) che non corrispondono alla gara indetta dal paese terzo.

7. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), non è rilasciato alcun titolo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3.

8. Se il richiedente del titolo non rispetta le disposizioni del paragrafo 5, non è rilasciato alcun titolo.

Tuttavia, se il richiedente fornisce all'organismo emittente la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte:

- la domanda rimane valida e il termine di quarantaquattro giorni per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte, se il rinvio non è superiore a dieci giorni,
- la domanda non è più valida, se il rinvio è superiore a dieci giorni.

9. a) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara ha risolto il contratto, l'autorità competente svincola la cauzione, qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo, relativo al prodotto di base corrispondente all'importo di restituzione più elevato rispetto agli altri prodotti di base utilizzati, sia pari o superiore al tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo.

b) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara gli ha imposto modifiche del contratto, l'autorità competente può prorogare la durata del titolo e la durata della fissazione anticipata fino al 30 settembre.